



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 47

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 8/DDL del 23 marzo 2021)

**DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DELL'UTILIZZO DELLA
PLASTICA MONOUSO E PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 25 marzo 2021.

DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DELL'UTILIZZO DELLA PLASTICA MONOUSO E PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI

Relazione:

Uno degli obiettivi di civiltà che ogni territorio deve perseguire è la lotta a plastiche e microplastiche nelle acque e non solo. Una grande battaglia, soprattutto quella alle microplastiche, si snoda in due percorsi: da un lato evitare in primis che questi materiali arrivino nelle acque, dall'altro ripulire dai medesimi materiali i mari e gli oceani, ma pure le acque dolci e i laghi.

Per capire le dimensioni di un tale fenomeno è sufficiente raccogliere i dati di un'agenzia dell'Unione Europea, l'ECHA (European Chemical Agency), la quale stima che tra il 2% e il 5% di tutta la plastica prodotta a livello mondiale, di cui una parte sotto forma di microplastica, finisce negli oceani. Dati paurosi che un qualsiasi paese civile deve combattere.

Una battaglia culturale dunque, che deve partire dalla presa d'atto che sono inaccettabili gli oltre trecento milioni di tonnellate di plastica oggi attualmente prodotti a livello globale, soprattutto laddove nei numeri si evidenzia che la produzione di nuova plastica (che una volta usata rimane nell'ambiente) sia otto volte superiore a quella riciclata.

Nel distinguere tra plastiche primarie, ovvero quelle rilasciate direttamente nell'ambiente sotto forma di piccole particelle (che derivano ad esempio dal lavaggio di capi sintetici o dall'abrasione di pneumatici, ma che si trovano anche nei prodotti per la cura del corpo) e secondarie, che sono prodotte da oggetti in plastica che si degradano, va altresì evidenziato che mentre le prime al momento rappresentano ancora una quota minoritaria di materiale presente negli oceani (quantificabile tra il 15 e il 30%) le seconde incidono in maniera preponderante in tale inquinamento ed è su queste che va ancor più concentrata l'attenzione.

Le microplastiche, così definite perché dalle dimensioni minuscole (hanno un diametro che varia dai 330 micrometri e i 5 millimetri), sono quelle piccole particelle di plastica che inquinano mari e oceani. Pur di minime dimensioni sono estremamente pericolose per l'ambiente ma anche per la salute dell'uomo, come molti studi scientifici hanno dimostrato. La plastica, negli habitat marini e acquatici, può essere ingerita e accumulata nel corpo e nei tessuti di molti organismi. Non essendo biodegradabile, per la sua decomposizione infatti sono necessari anche migliaia di anni, avvenendo per via fisica, come ad esempio l'azione dei raggi del sole.

L'ONU parla di oltre cinquantamila miliardi di particelle di microplastica nei mari: numeri spaventosi che non possono essere osservati con indifferenza. Ogni istituzione deve fare la propria parte, dal livello sovranazionale a quello comunale, passando per i fondamentali ruoli della legislazione statale e di quella regionale.

La Regione Veneto da tempo ha sviluppato una cultura di grandissima attenzione nell'ambito generale della raccolta dei rifiuti, tant'è che ad esempio nello specifico della cosiddetta raccolta differenziata, dove nel 2018 è stata raggiunta la quota del 73,8% (a fronte di un dato che a livello di Nord Italia parla di 66% e a livello nazionale di appena il 55%), si conferma da anni leader nazionale. Anche in altri ambiti peraltro tale cultura primaria si manifesta, come

nel caso della ferrea battaglia condotta dal Veneto contro la libera circolazione dei rifiuti speciali.

La prevenzione della produzione e la riduzione dell'utilizzo di prodotti in plastica rappresenta uno degli obiettivi che impegna tutti i paesi europei alla luce delle Direttive che incentivano il riciclaggio delle materie plastiche e promuovono strumenti per contrastare l'abbandono di rifiuti plastici nell'ambiente.

In particolare, le Direttive del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2018/851/UE e n. 2018/852/UE, che modificano la direttiva quadro in materia di rifiuti e quella sui rifiuti di imballaggio, pongono obiettivi di riciclaggio più ambiziosi che, nel caso specifico della plastica, devono superare il livello minimo del 50% nel 2025 e del 55% nel 2030.

Si aggiunge che, nell'ambito delle misure per l'attuazione del pacchetto sull'economia circolare, la Commissione Europea con Comunicazione al Parlamento del 16 gennaio 2018 (COM(2018) 28 final) ha individuato una "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" volta a:

- sostenere l'innovazione per rendere più semplice il riciclaggio della plastica;*
- ampliare e migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti di plastica per garantire all'industria del riciclaggio fattori produttivi di qualità;*
- potenziare e modernizzare la capacità di selezione dei rifiuti e riciclaggio dell'UE;*
- creare mercati sostenibili per la plastica riciclata e rinnovabile.*

Nel contempo, al fine di ridurre drasticamente la dispersione della plastica nell'ambiente, tale strategia propone di ridurre l'inutile produzione di articoli in plastica monouso che gravano soprattutto sull'inquinamento dell'ambiente marino, incoraggiando contemporaneamente il riutilizzo degli imballaggi.

Di fronte a un quadro normativo complesso e per molti versi ancora frastagliato come è quello della lotta alle plastiche, all'interno del quale in primis la Commissione Europea si sta muovendo con lo scopo di impedire l'aggiunta di microplastiche in determinati prodotti venduti nell'eurozona, appare perciò fin d'ora opportuno, nell'ambito di manovra della legislazione regionale, prevedere alcuni interventi puntuali in materia.

Obiettivo di questo Disegno di Legge è quindi promuovere tutte quelle iniziative che possano rivelarsi utili a limitare l'utilizzo della plastica monouso e ridurre i rifiuti creati da tale materiale.

La finalità della presente proposta legislativa è quella di contrastare la dispersione di prodotti in plastica nell'ambiente, promuovere la prevenzione della produzione di rifiuti, nonché favorire il riciclaggio delle materie plastiche, nel rispetto degli indirizzi previsti dalla norma comunitaria e nazionale (articolo 1).

Il Disegno di Legge promuove sul territorio regionale l'organizzazione di sistemi di restituzione con cauzione degli imballaggi immessi sul mercato e di iniziative volte a limitare l'utilizzo di prodotti in plastica monouso.

In particolare promuove l'adozione di sistemi cauzionali da parte degli operatori economici attraverso la sottoscrizione di un apposito accordo di programma con la Regione del Veneto nel quale sono regolamentate le modalità di erogazione del servizio ai consumatori e i benefici riconosciuti ai soggetti aderenti (articolo 2).

La sottoscrizione del suddetto accordo comporta per gli esercizi commerciali una agevolazione sulla TARI in misura proporzionale ai quantitativi

di imballaggi sottoposti a cauzione e comunque almeno pari al 10% della parte fissa del tributo (articolo 4).

La proposta prevede ulteriori misure volte a ridurre la dispersione di microplastiche nell'ambiente, in particolare con lo strumento dell'accordo di programma, possono essere concessi ulteriori benefici agli operatori economici che non prevedono la vendita di specifici prodotti di plastica monouso (articolo 3) oppure qualora le grandi strutture di vendita rendano disponibili apposite aree per il conferimento di rifiuti riciclabili da parte della clientela (articolo 6).

Considerato, infine, che la maggior parte dei rifiuti in plastica abbandonati sul territorio finiscono nei corsi d'acqua e quindi in mare, depositandosi in occasione di mareggiate o eventi metereologici estremi sulle spiagge litoranee, si ritiene con l'articolo 7 di individuare degli strumenti volti ad agevolare la raccolta e il conferimento ad un operatore specializzato dei rifiuti accidentalmente pescati in mare da parte delle attività di pesca.

DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DELL'UTILIZZO DELLA PLASTICA MONOUSO E PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.

1. La Regione del Veneto, al fine di contrastare la dispersione di prodotti in plastica nell'ambiente, promuove la prevenzione della produzione di rifiuti e il riciclaggio delle materie plastiche, anche mediante sistemi di restituzione con cauzione degli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato e iniziative volte a limitare l'utilizzo di prodotti in plastica monouso sul territorio regionale, nel rispetto degli indirizzi previsti dall'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Testo unico in materia ambientale" e successive modificazioni.

2. La Regione del Veneto promuove, altresì, la raccolta differenziata dei rifiuti presso le grandi strutture di vendita, al fine di introdurre comportamenti virtuosi da parte dell'utenza ed incentiva il conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti durante l'attività di pesca, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico" e successive modificazioni.

3. Restano ferme le competenze in materia di rifiuti urbani di cui alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e successive modificazioni.

Art. 2 - Sistema di restituzione con cauzione.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale disciplina l'organizzazione del sistema di restituzione con cauzione degli imballaggi riutilizzabili, individuando gli operatori economici interessati, le modalità per l'attuazione organica e coordinata dei progetti di riutilizzo degli imballaggi, mediante la stipula di appositi accordi di programma finalizzati alla concessione di benefici a favore dei medesimi operatori, nonché l'erogazione del servizio del "vuoto a rendere" nella filiera compresi i consumatori finali.

2. Il sistema di restituzione con cauzione si applica agli imballaggi riutilizzabili come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

4. La Giunta regionale, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, adotta uno schema di accordo di programma tra la Regione del Veneto, gli enti pubblici competenti e gli operatori economici interessati ai progetti.

5. Lo schema di accordo di programma prevede in particolare:

- a) le modalità di versamento della cauzione da parte dell'operatore economico al produttore o distributore contestuale all'acquisto dell'imballaggio riutilizzabile, e conseguente restituzione della stessa al momento della resa dell'imballaggio vuoto;
- b) le modalità di versamento della cauzione da parte del consumatore finale all'operatore economico contestuale all'acquisto dell'imballaggio riutilizzabile, e conseguente restituzione della stessa al momento della resa dell'imballaggio vuoto, oppure il riconoscimento di un buono dal valore equivalente;

c) la resa degli imballaggi vuoti e integri da parte dell'operatore economico nei confronti del produttore e distributore, nonché da parte dei consumatori finali presso gli esercizi commerciali in cui li hanno acquistati;

d) le eventuali tipologie di benefici ai sensi dell'articolo 3.

6. L'importo della cauzione in nessun caso comporta un aumento del prezzo di acquisto per il consumatore.

Art. 3 - Iniziative volte a limitare l'utilizzo di prodotti in plastica monouso.

1. La Giunta regionale, nello schema di accordo di programma di cui all'articolo 2, può concedere ulteriori benefici per gli operatori economici che non prevedono la vendita di specifici prodotti di plastica monouso, come definiti dall'articolo 3 della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019.

2. L'elenco di prodotti di plastica monouso di cui al comma 1 è individuato dalla Giunta regionale in accordo con le associazioni di categoria, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

Art. 4 - Agevolazioni sul pagamento della tassa sui rifiuti.

1. Al fine di incentivare l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 2, all'accordo di programma partecipano gli enti locali competenti a prevedere le riduzioni tariffarie ed esenzioni della tassa sui rifiuti (TARI) a favore degli operatori economici aderenti al sistema di restituzione con cauzione, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti e secondo le modalità determinate dall'ente stesso.

2. Le riduzioni tariffarie della TARI devono essere almeno pari al 10 per cento della quota fissa del tributo comunale.

3. Per il riconoscimento delle agevolazioni, gli operatori economici aderenti al sistema cauzionale sono tenuti a comunicare annualmente all'amministrazione comunale i quantitativi di imballaggi resi sul totale gestito nel sistema cauzionale.

Art. 5 - Monitoraggio dell'attuazione dei progetti.

1. Gli operatori economici aderenti al sistema sono tenuti alla raccolta e trasmissione di dati ed informazioni secondo le modalità definite nell'accordo di programma di cui all'articolo 2, nell'ambito dell'attività di monitoraggio concernente la realizzazione dei progetti.

Art. 6 - Aree di raccolta dei rifiuti presso le grandi strutture di vendita.

1. Al fine di incrementare la raccolta differenziata e di promuovere meccanismi virtuosi, nell'ambito dell'organizzazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, la Giunta regionale può prevedere incentivi per le grandi strutture di vendita, come definite all'articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto", che individuano apposite aree per il conferimento di rifiuti riciclabili da parte dell'utenza.

Art. 7 - Conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti durante l'attività di pesca.

1. Allo scopo di contrastare la dispersione di prodotti in plastica nell'ambiente, la Giunta regionale promuove con specifici interventi il conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti durante l'attività di pesca in mare o nelle acque interne presso le aree dedicate individuate nell'area portuale o marittima.

2. Il conferimento dei rifiuti nell'area di raccolta di cui al comma 1 non comporta l'obbligo della corresponsione della tariffa ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182.

Art. 8 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.	4
Art. 2 - Sistema di restituzione con cauzione.	4
Art. 3 - Iniziative volte a limitare l'utilizzo di prodotti in plastica monouso.	5
Art. 4 - Agevolazioni sul pagamento della tassa sui rifiuti.	5
Art. 5 - Monitoraggio dell'attuazione dei progetti.	5
Art. 6 - Aree di raccolta dei rifiuti presso le grandi strutture di vendita.	5
Art. 7 - Conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti durante l'attività di pesca.	6
Art. 8 - Clausola di neutralità finanziaria.	6